



Comune di AMEGLIA
Provincia di La Spezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA
T.A.R.S.U.
(Tassa Smaltimento Rifiuti Soliti Urbani)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 09.07.2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione del regolamento;
- art. 2 Soggetto competente all'emanazione degli atti di definizione;
- art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- art. 4 Periodi di imposta oggetto di definizione;
- art. 5 Limiti di recupero di imposta;
- art. 6 Effetti della definizione agevolata dei rapporti tributari;
- art. 7 Rateizzazione degli importi dovuti;
- art. 8 Entrata in vigore.

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con le forme di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articolo 52, commi 1 e 2, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari, pendenti alla data del 31.12.2010, in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal relativo regolamento comunale;
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali il Comune alla data di pubblicazione del presente regolamento è decaduto dal potere di accertamento, ovvero ha già avviato le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile ai fini dell'accertamento (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.).
3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente regolamento qualora omettano il versamento dei tributi oggetto di definizione agevolata.

Articolo 2

Soggetto competente all'emanazione degli atti di definizione

1. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti di avvalersi delle definizioni dei tributi comunali oggetto del presente regolamento è il funzionario responsabile d'imposta formalmente nominato ed a cui si riferisce la richiesta di definizione.

Articolo 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, in riferimento alle occupazioni e detenzioni di fabbricati ed aree alla data del 31.12.2010, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 70, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tariffa dovuta o la diversa maggiore tariffa ed ai quali non sono state avviate le procedure finalizzate alla rilevazione della materia imponibile (accessi, ispezioni, verifiche, comunicazioni, ecc.) o notificati gli avvisi di

accertamento, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità pregresse.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, domanda, redatta su apposito modello, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari TARSU relativi a tutte le annualità di cui all'art. 4.

3. la domanda, sottoscritta dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati ovvero dal rappresentante legale, deve essere consegnata a mano al protocollo del Comune oppure mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la precisazione che farà fede la data di spedizione mediante il servizio postale.

4. La domanda di definizione agevolata deve contenere l'indicazione:

- a) dei dati identificativi del contribuente;
- b) del domicilio del contribuente o del luogo dove debbono essere effettuate le comunicazioni da parte del funzionario responsabile del tributo;
- c) delle imposte o delle tasse per le quali intende richiedere la definizione agevolata dei rapporti tributari;
- d) delle annualità alle quali la richiesta si riferisce;
- e) degli importi risultanti dalla definizione per ciascun periodo d'imposta;

5. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni nonché al calcolo delle somme da versare.

6. In caso di omissione o accertata infedeltà della dichiarazione, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, Il comune rigetta l'istanza di definizione ed attiva le procedure del recupero coattivo previste dalle singole disposizioni normative.

Articolo 4

Periodi di imposta oggetto di definizione

1. I rapporti tributari in materia Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono definibili per le annualità successive al 2006, in osservanza dei termini decadenziali stabiliti dall'art. 1, comma 161, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Articolo 5

Limiti di recupero di imposta

Il comune non procede la recupero del tributo che risulti inferiore ad Euro 12,00 per ogni singolo contribuente

Articolo 6

Effetti della definizione agevolata dei rapporti tributari

1. La definizione agevolata, rende definitivo il rapporto tributario per ciascuna annualità.

2. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente regolamento determina:

- a) la preclusione da parte del Comune di Ameglia di esercitare nei confronti del soggetto passivo del tributo, dell'esercizio del potere di accertamento in riferimento alle annualità interessate dalla definizione agevolata;

b) la riduzione del 50% delle sanzioni amministrative tributarie previste e riportate nell'avviso di accertamento. Non sono previste esclusioni né riduzioni degli interessi di mora dovuti

c) la preclusione da parte del contribuente di avanzare richieste di rimborso relative ai rapporti tributari oggetto di definizione agevolata;

d) la rinuncia da parte del contribuente ad opporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria relativamente agli Accertamenti in oggetto.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Rateizzazione degli importi dovuti

1. Nell'ipotesi in cui gli importi complessivi da versare a titolo di definizione agevolata per singola imposta o tassa ecceda l'importo di € 200,00 è ammessa la rateizzazione in due rate di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il termine di 10 giorni dall'accettazione dell'istanza di definizione agevolata e la seconda entro 60 giorni dal versamento della prima rata.

2. Nell'ipotesi in cui gli importi complessivi da versare a titolo di definizione agevolata per singola imposta o tassa ecceda l'importo di € 300,00 è ammessa la rateizzazione in tre rate di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il termine di 10 giorni dall'accettazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda entro 60 giorni dal versamento della prima rata e la terza entro 120 giorni dal versamento della prima rata.

3. L'omesso versamento delle rate entro i termini indicati ai precedenti commi determina la decadenza dai benefici previsti dal presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di legge